

13405 / 14



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 10/01/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SEVERO CHIEFFI

Dott. UMBERTO ZAMPETTI

Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO

Dott. MARGHERITA CASSANO

Dott. FILIPPO CASA

- Presidente - SENTENZA  
N. 93/2014 -  
- Consigliere -  
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 24852/2013  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CASTELLANA PAOLO N. IL 23/08/1971

avverso l'ordinanza n. 3/2012 TRIBUNALE di AGRIGENTO, del  
10/04/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;

lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. *Gabriele NATONA*, che ha  
*questo dichiarando invece, male il ricor,*

Udit i difensor Avv.;

## Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza resa in data 10.4.2012, il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, dichiarava inammissibile la richiesta avanzata nell'interesse di CASTELLANA Paolo per ottenere l'annullamento della sentenza della Corte di Assise di Agrigento del 20.6.2011, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e la contestuale rideterminazione della pena inflitta dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di un anno in quella di trenta anni di reclusione.

La richiesta era ancorata all'assunto che il diritto ad un giusto processo, riconosciuto dalla Costituzione italiana e dalla Convenzione EDU, fosse stato violato: in un primo tempo, dal G.U.P. presso il Tribunale di Palermo, il quale, all'udienza preliminare del 13.1.2000, aveva negato il rinvio del processo richiesto dalla difesa onde consentire al CASTELLANA, assente per rinuncia, di accedere al rito abbreviato avvalendosi di una facoltà estesa agli imputati di reati puniti con l'ergastolo dalla legge n. 479/99, entrata in vigore il 2.1.2000 e perciò non conosciuta dall'interessato (all'epoca detenuto); in seguito, dalla Corte di Assise di Agrigento, che, all'udienza del 19.6.2000, aveva rigettato la richiesta di giudizio abbreviato reiterata dall'imputato, ritenendo fondato il diniego pronunciato dal G.U.P. e, dunque, inapplicabile la norma transitoria dell'art. 4-ter d.l. n. 82/2000, convertito con modificazioni nella legge n. 144/2000, che, nei processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo in corso e nei quali "prima dell'entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, era scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato", consentiva all'imputato di chiedere al giudice del dibattimento l'accesso al predetto rito alternativo.

Tali vizi, tuttavia, in quanto attinenti a fasi processuali precedenti il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e non dedotti nel giudizio di cassazione, non potevano essere rilevati in sede di incidente di esecuzione, dove l'indagine del giudice è limitata al controllo dell'esistenza del titolo esecutivo e della legittimità della sua emissione.

Il richiamo alla sentenza della Corte EDU del 17.9.2009, causa Scoppola c. Italia, si poneva come consequenziale all'accertamento della fondatezza dei rilievi sopra enunciati, postulando che il processo conclusosi con l'irrogazione della pena dell'ergastolo si fosse svolto, o dovesse svolgersi, con il rito del giudizio abbreviato.

Né, concludeva il Tribunale di Agrigento, vi era spazio per l'applicazione del rimedio tecnico individuato dalla sentenza della Sez. V di questa Corte n. 16507 dell'11.12.2010, il quale - mirando a garantire le ragioni di coerenza interna dell'ordinamento che impediscono di considerare legittima la sanzione inflitta con una sentenza di condanna pronunciata in un giudizio inficiato da una violazione della regola del giusto processo accertata dalla Corte europea - presupponeva che l'interessato, diversamente dal caso di specie in cui il predetto aveva mancato di sollevare apposita censura davanti alla Cassazione, avesse percorso ed esaurito infruttuosamente le vie di ricorso interne e si fosse, quindi, rivolto alla Corte di Strasburgo ottenendo il riconoscimento della violazione del proprio diritto.



2. Ha proposto ricorso per cassazione CASTELLANA Paolo, tramite il suo difensore, denunciando, quale unico motivo, la "violazione degli artt. 6 e 7 C.E.D.U. e 117 Cost., 125 e 670 c.p.p., rilevanti ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p."

Secondo il difensore del ricorrente, la chiave interpretativa del caso specifico andava individuata nel sistema dei rapporti tra le fonti, con l'attribuzione alle norme convenzionali di valore sub-costituzionale attraverso la norma interposta dell'art. 117 Cost., andatosi progressivamente delineando anche attraverso decisioni della Consulta, come la sentenza n. 223 del 2011, in base alla quale il principio di retroattività della legge penale più mite, corollario di quello di legalità consacrato dall'art. 7 della Convenzione EDU ("Nessuna pena senza legge"), siccome dimensionato dalla decisione della Corte Europea nel caso "Scoppola c. Italia" del 2009, si attagliava alla situazione del CASTELLANA.

Quando, infatti, la Corte di Strasburgo emette decisioni contenenti principi di carattere generale, come quello enunciato, che incidano sulla portata di norme convenzionali cogenti, tali decisioni devono essere recepite dai giudici nazionali anche nei casi che quella Corte non abbia concretamente deciso.

Nel caso del ricorrente, il Giudice dell'Esecuzione, una volta accertata la violazione della norma convenzionale, avrebbe dovuto rimuovere la pena ritenuta illegale, assolvendo, tra l'altro, il precipuo compito demandatogli dall'art. 670 c.p.p.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, condividendo *in toto* la motivazione del Tribunale di Agrigento.

4. In data 9.12.2013 il difensore del CASTELLANA ha depositato una memoria con note di replica alla requisitoria del Procuratore Generale, valorizzando, a confutazione, le recenti decisioni della Corte Costituzionale (sentenza n. 210 e ordinanza n. 235 del 2013) e quella, ancora più recente, delle Sezioni Unite di questa Corte resa in data 24.10.2013 (non ancora depositata) circa la rideterminazione *in executivis* della pena dell'ergastolo inflitta a seguito di giudizio abbreviato.

### **Considerato in diritto**

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

1. Nel caso di specie mancano, invero, i presupposti per l'applicazione della decisione emessa dalla Corte Edu in data 17.9.2009 nel caso Scoppola, poiché il ricorrente non risulta essere stato ammesso al giudizio abbreviato nel processo summenzionato in cui ha riportato la condanna all'ergastolo con isolamento diurno per il periodo di un anno.

1.1. La suddetta decisione della Corte EDU, infatti, riguarda solo il caso di chi, ammesso al giudizio abbreviato con l'aspettativa di vedersi sostituire la condanna alla pena dell'ergastolo inasprito dall'isolamento diurno con la pena di trent'anni di reclusione, si è visto, per l'intervento di una legge entrata in vigore successivamente alla sua ammissione al rito



alternativo, condannato alla pena dell'ergastolo, sostanziandosi l'aspetto premiale del rito nella sola eliminazione dell'isolamento diurno.

2. Per inquadrare il significato della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo nel caso Scoppola, si deve premettere che con la legge 16.12.1999 n. 479 (c.d. legge Carotti, entrata in vigore il 2.1.2000) è stato consentito agli imputati di accedere al rito abbreviato anche per i delitti per i quali era comminata la pena dell'ergastolo, stabilendo all'art. 442/2 c.p.p. che, in caso di scelta da parte dell'imputato del giudizio abbreviato, "alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta" (questa previsione, già contenuta nel suddetto articolo del codice di rito quando detto codice è entrato in vigore, era stata dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 176/1991, poiché la legge delega del codice di procedura penale non aveva previsto il giudizio abbreviato per i reati puniti con la pena dell'ergastolo).

2.1. Con decreto legge emanato pochi mesi dopo (D.L. 7.4.2000 n. 82, convertito nella legge n. 144/2000) è stato consentito, a determinate condizioni, anche agli imputati dei processi in corso (i quali, per la normativa vigente prima della Carotti, non avevano potuto accedere al suddetto rito) di essere giudicati con il rito abbreviato, e quindi di usufruire dello sconto di pena previsto per la scelta del predetto rito.

2.2. L'aspettativa degli imputati di ottenere - scegliendo di essere giudicati con il rito abbreviato - la sostituzione della condanna all'ergastolo, inasprito dall'isolamento diurno, con quella a trent'anni di reclusione è stata frustrata dall'entrata in vigore del Decreto Legge 24.11.2000 n. 341 (convertito nella legge n. 4/2001) che conteneva nel capo III (intitolato: interpretazione autentica dell'art. 442 comma 2 c.p.p. e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per i reati puniti con l'ergastolo) all'art. 7 le seguenti norme:

1. Nell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, l'espressione "pena dell'ergastolo" deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno.

2. All'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo".

2.3. A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 341/2000, l'imputato Scoppola, che aveva chiesto ed ottenuto di essere giudicato con il rito abbreviato dopo l'entrata in vigore della legge Carotti, in sede di appello - poiché la pena dell'ergastolo inflittagli nel primo grado di giudizio era stata inasprita dall'isolamento diurno - vide ridotta la pena all'ergastolo con la sola eliminazione dell'isolamento diurno.

2.4. Il predetto si era, quindi, rivolto alla Corte europea dei diritti dell'uomo, lamentando la violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, e la Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell'uomo, con decisione in data 17.9.2009, aveva accertato la non equità del trattamento sanzionatorio, perché inflitto in violazione degli artt. 6 e 7 della suddetta Convenzione, essendo stato condannato lo Scoppola dalla Corte di

Assise d'appello di Roma con sentenza in data 10.1.2002 all'ergastolo, nonostante lo stesso avesse la legittima aspettativa di non subire una pena superiore a trent'anni di reclusione, per aver scelto di essere giudicato con un rito che, nel momento in cui era stato chiesto, prevedeva la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di trent'anni di reclusione.

La Corte EDU, con la suddetta decisione, aveva ritenuto che la modifica dell'art.442/2 c.p.p., come introdotta dalla legge Carotti, non presentasse alcuna ambiguità, in quanto indicava chiaramente che la pena dell'ergastolo era sostituita da quella della reclusione ad anni trenta, senza alcuna distinzione tra la condanna all'ergastolo con o senza isolamento diurno.

Quindi, la specificazione introdotta dal D.L. 341/2000, secondo la Corte EDU, doveva essere considerata non l'interpretazione autentica della suddetta norma introdotta dalla legge Carotti, ma una nuova norma che stabiliva la riduzione di pena da applicare, per la scelta del rito abbreviato, in caso di condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno.

La suddetta Corte aveva anche precisato che la norma in questione ha natura sostanziale e non processuale, e quindi non poteva essere applicata retroattivamente per il principio secondo il quale, se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo.

2.5. Lo Stato italiano si è adeguato alla decisione della Corte EDU, sostituendo nei confronti dello Scoppola la pena dell'ergastolo con quella di trent'anni di reclusione.

3. E', allora, evidente che presupposto essenziale per chiedere l'estensione degli effetti della sentenza Scoppola è l'ammissione al rito abbreviato, mentre non possono avere alcun rilievo le ragioni per le quali il ricorrente non è stato ammesso al suddetto rito, essendo dette ragioni ormai indiscutibili per l'avvenuto passaggio in giudicato delle sentenze.

3.1. Ed invero, l'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi afferenti il procedimento di cognizione e la sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche nei confronti di provvedimenti affetti da nullità assoluta (Sez. 1, Sentenza n. 3370 del 13/12/2011, dep. 27/1/2012, Comisso Fiore, Rv. 251682; Sez. 1, Sentenza n. 8776 del 28/1/2008, Lasco, Rv. 239509).

3.2. La mancata ammissione al rito abbreviato non consente lo sconto di pena previsto per la scelta del predetto rito speciale, e quindi il ricorso deve essere rigettato.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.  
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Filippo Casa



Il Presidente

Severo Chieffi

